



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 111-undecies del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che riconosce al Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze di stabilire, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'articolo 2513 del codice civile;

DECRETA

Articolo unico

Sono stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'articolo 2513 del codice civile, tenuto conto della struttura delle imprese e del mercato in cui le cooperative operano, delle specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi e della circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all'anno di esercizio.

Cooperative di lavoro

Nelle cooperative di lavoro e nelle cooperative miste non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 c.c., il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica Italiana.

Cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica

Nelle cooperative per la produzione e la distribuzione di energia elettrica non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.

Cooperative agricole di allevamento e di conduzione

Nelle cooperative di allevamento la condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l'allevamento stesso.

Nelle cooperative agricole per la conduzione associata di terreni, la condizione di prevalenza è rispettata quando l'estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50 % dell'estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Enti di formazione

Negli enti di formazione costituiti in forma cooperativa non si computano, ai fini del calcolo del requisito della prevalenza mutualistica di cui all'art. 2513 c.c., i finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi.

Cooperative per il commercio equo e solidale

Sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dall'effettivo possesso dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., le cooperative che operano prevalentemente nei settori di particolare rilevanza sociale, quali le attività di commercio equo e solidale.

Per attività di commercio equo e solidale si intende la vendita, effettuata anche con l'impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Società finanziarie

Le società finanziarie, costituite in forma cooperativa ai sensi della legge 27



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'art. 2514 c.c.

Cooperative giornalistiche

Nelle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura, nei limiti e alle condizioni previste da disposizioni di legge, rapporti di lavoro occasionale.

Cooperative di consumo operanti nei territori montani

Le cooperative di consumo operanti esclusivamente nei comuni montani, come individuati dalla legislazione vigente e con popolazione non superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, si intendono a mutualità prevalente.

Calamità naturali

Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi.



*Il Ministro
delle Attività Produttive*

di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Soci di enti giuridici

Ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513, comma 1, lett. a), tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.

Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall'attività con i soci, quando derivano dallo svolgimento di attività con le Pubbliche Amministrazioni per le quali il corrispettivo sia espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi medesimi o si riferisca a servizi acquistati, ai sensi dell'art. 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l'interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.

Roma,